

REPUBBLICA
ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE

PER

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI

**Fornitura libri di testo classi prime e seconde a.s. 2021/2022
e servizio di gestione e deposito.**

tramite RICHIESTA DI OFFERTA (RDO - ME-PAT)

- PARTE AMMINISTRATIVA –

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	4
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 7 – Durata del contratto.....	5
Art. 8 – Importo del contratto	5
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	6
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	6
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	6
Art. 12 – Varianti contrattuali	6
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	6
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	6
Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	6
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	7
Art. 17 – Subappalto	7
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	7
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto	7
Art. 20 – Sicurezza	7
Art. 21– Elezione di domicilio dell'appaltatore	7
Art. 22 – Proprietà dei prodotti.....	8
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 24 – Garanzia definitiva	8
Art. 25 - Obblighi assicurativi	8
Art. 26 – Penali.....	8
Art. 27 – Risoluzione del contratto.....	8
Art. 28 – Recesso.....	9
Art. 29 – Definizione delle controversie	9
Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 31 – Riservatezza	9
Art. 32 - Tutela della privacy.....	9
Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	10
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	10
Art. 35 – Norma di chiusura.....	10

Premesso che

la disciplina relativa alla fornitura dei libri di testo contenuta nell'art. 5 del Regolamento attuativo delle disposizioni di legge provinciali in materia di diritto allo studio, emanato con decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2007 n. 24-104/Leg., dispone un regime differenziato per i diversi ordini e gradi di istruzione.

Nella scuola secondaria di secondo grado sono normalmente garantiti i libri di testo in comodato d'uso gratuito per il primo biennio, mentre dal terzo anno sono a carico delle famiglie, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dalla Giunta provinciale.

La disciplina è articolata e prevede, oltre al comodato d'uso per le famiglie, fatti salvi eventuali obblighi di risarcimento, la cessione in proprietà all'utenza dei libri assegnati in comodato d'uso, a fronte di un adeguato corrispettivo economico.

Non è previsto il comodato per gli studenti dei corsi serali.

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. La presente fornitura in ossequio alla normativa vigente per le forniture sotto soglia di rilievo comunitario ha per oggetto:

1.1 **FORNITURA LIBRI DI TESTO classi PRIME E SECONDE A.S. 2021/2022**

1.2 **SERVIZIO GESTIONE e DEPOSITO LIBRI DI TESTO.**

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come appalto di fornitura ai sensi dell'art. 21.4 della L.P. 23/1990 e ss.mm.

Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso luogo sito nel Comune di Trento e comunicato in fase di presentazione dell'offerta dalla Libreria assegnataria che dovrà assicurare la fornitura dei beni e dei servizi richiesti per le quantità e con le caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico descrittivo dei servizi e dei beni e liste libri di testo adottati allegati alla RdO

2. Alla fornitura dei libri di testo di nuova adozione e/o ad integrazione della dotazione esistente è connesso il servizio di gestione sia per la consegna dei libri di testo agli studenti sia per il ritiro e la custodia degli stessi alle condizioni di seguito riportate:

a. Servizio di consegna agli studenti:

a.1 Distribuzione dei libri direttamente agli studenti interessati, secondo la modalità "consegna suddivisa per alunno", facendosi rilasciare una dichiarazione di consegna individuale debitamente firmata, che riporti anche la composizione fisica del testo stesso, ossia se formato da uno o più tomi, se comprensivo di allegati, CD, cassette, o altro.

a.2 I libri dovranno essere registrati "in uscita" secondo modalità opportunamente concordate con l'amministrazione scolastica in fase di ordinazione, in particolare si dovrà apporre su ogni testo o parte di testo, un codice a barre ed una timbratura che ne permetta la tracciabilità in qualsiasi momento.

I libri di testo dovranno essere consegnati agli studenti *entro termine indicato sulla piattaforma Mercurio e/o relativi allegati*, salvo indisponibilità presso la casa editrice.

Le copie dei testi eventualmente difettosi (pagine mancanti, in bianco, illeggibili, impaginazioni errate o scambi fascicoli, ecc.) dovranno essere sostituite entro pochi giorni.

Si prevede la possibilità di integrazione dell'ordine per far fronte a nuove iscrizioni e/o ritiro di eventuali copie in esubero per trasferimento studenti accertato nel corso anno scolastico. Pertanto la libreria assegnataria deve garantire la disponibilità per tutto l'anno di copie ulteriori di libri da fornire per far fronte a nuove iscrizioni o a sostituzioni per difetti di stampa.

a.3 La Libreria assegnataria dovrà fornire in allegato alla fattura finale un inventario dettagliato dei testi consegnati, su supporto cartaceo e magnetico, e le dichiarazioni individuali di cui al punto a.1.

b. Servizio ritiro e deposito:

b.1 Alla fine dell'anno scolastico, la Libreria provvederà al ritiro dei libri usati che gli studenti non dovessero più utilizzare e, dopo averli registrati "in entrata", li terrà gratuitamente a deposito in Libreria per la distribuzione agli studenti dell'anno successivo, o in attesa di ulteriori decisioni in merito alla loro destinazione.

Al momento del ritiro la libreria effettuerà un controllo sull'integrità del libro e sullo stato di conservazione dello stesso, segnalandone l'eventuale inadeguatezza ad un uso successivo.

L'amministrazione scolastica si riserva di fare controlli sui libri e sull'idoneità del deposito il cui luogo deve essere comunicato, se diverso dalla sede della Libreria.

Le spese di custodia e tutte quelle inerenti alla conservazione saranno a completo carico della Libreria aggiudicataria.

L'amministrazione scolastica si riserva di comunicare successivamente il luogo di restituzione dei libri in custodia alla stessa; le relative spese sono a carico della Libreria assegnataria.

La libreria assegnataria dovrà adottare idonee misure organizzative nella gestione del servizio di ritiro e distribuzione testi

scolastici in modo da evitare rischi di assembramenti e per garantire la sanificazione di ambienti e libri.

3. La fornitura del servizio sarà svolta dall'appaltatore contraente con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti alla fornitura stessa, nessuno escluso.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. In capo all'operatore economico aggiudicatario sono posti gli obblighi e le responsabilità indicati nel Capitolato Tecnico del bando della categoria di riferimento che si richiamano e si integrano come di seguito:

- E' obbligo dell'operatore economico aggiudicatario la perfetta esecuzione della fornitura / servizio, secondo le regole dell'arte e la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, in conformità alle prescrizioni contrattuali.

- E' obbligo dell'operatore economico il rispetto delle disposizioni contenute all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle Istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Trento e del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali.

- E' obbligo dell'operatore economico avvalersi di personale dipendente regolarmente iscritto nei propri libri paga, dotato di matricola ed assicurato contro gli infortuni e presso gli enti di previdenza ed assistenza ovvero di collaboratori in regola con le disposizioni vigenti ed operando sotto l'esclusiva responsabilità dell'OE affidatario del servizio.

- L'operatore economico si impegna, a rispettare nell'esecuzione della prestazione in oggetto le caratteristiche dell'attività:

- *rispetto dei calendari ed orari convenuti, che dovranno essere tali da consentire soluzioni organizzative che garantiscano il distanziamento interpersonale degli studenti*, fornendo tempestiva comunicazione allo scrivente di eventuali impedimenti e variazioni.

- Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

- L'appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Amministrazione per danni derivanti dai vizi dei beni o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

- In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO).

- L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

- In riferimento all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile l'aggiudicatario del servizio deve verificare la regolarità nei confronti del personale esperto impiegato nello svolgimento del servizio formativo in oggetto;

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante fornisce all'aggiudicatario della fornitura/del servizio i materiali (liste dei libri di testo adottati dal Collegio docenti) e le informazioni necessari all'organizzazione della fornitura/servizio in oggetto.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";

b) legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

c) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;

d) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e) legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

f) D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

g) legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

i) norme del codice civile;

- j) legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni". Modificazioni in materia di contratti pubblici.
- k) *delibera della Giunta provinciale di data 21 febbraio 2020 prot. n. 220 che ha approvato le linee guida sull'applicazione dell'art. 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 con riferimento alle limitazioni al subappalto*
- l) DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
- m) Linee Guida ANAC n. 4,
- n) normativa di settore:
- L. P. n. 5 del 7 agosto 2006 in particolare l'art. 72 comma 1 lettera b che prevede la fornitura dei libri di testo, in comodato d'uso o in proprietà, secondo quanto stabilito da apposito regolamento attuativo; Decreto Presidente della Provincia 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg "Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" che detta disposizioni per la fornitura agli studenti dei libri di testo, riservando alla Giunta provinciale di definire gli aspetti operativi;
 - la nota della PAT Servizio Infanzia e Istruzione prot.n. PAT/260216 dd 16/04/2021 che detta le disposizioni relative all'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2021-2022 confermando le disposizioni e i limiti di spesa approvati con Delibera della Giunta Provinciale n. 668 del 20/04/2018 "Disposizioni generali per l'adozione dei libri di testo nel primo e secondo ciclo di istruzione" e con Delibera della Giunta Provinciale n. 1435 del 10/08/2018 valide fino a diversa disposizione e in raccordo con quanto disposto dal Ministero impartito con la nota n. 5272 del 12.3.2021;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt.1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - 1.1 il presente capitolato speciale d'appalto;
 - 1.2 il capitolato tecnico;
 - 1.3 l'offerta economica dell'appaltatore;
2. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, L.P. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 .

Art. 7 – Durata del contratto

La fornitura deve essere eseguita nel rispetto del calendario indicato nel capitolato tecnico per il servizio di ritiro e distribuzione testi scolastici e nel caso di cessione in proprietà/riscatto dei libri di testo.

Il contratto durata annuale con inizio dalla data di stipula del contratto, salvo sanatoria, e scadenza il **31 luglio 2022**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il servizio nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario.

2. Qualora, per circostanze imprevedute, l'appaltatore non riesca a rispettare il termine di cui al comma 1, potrà motivatamente richiedere proroga con apposita istanza, che dovrà pervenire all'Istituto entro la scadenza dei termini di esecuzione. Il Dirigente dell'Istituzione valuterà le motivazioni addotte e, se le riterrà apprezzabili e meritevoli di accoglimento, concederà con propria nota la proroga all'appaltatore.
3. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare il termine, dandone tempestiva comunicazione all'appaltatore nel caso si ravvisassero impossibilità oggettive per l'espletamento dell'incarico.

Art. 8 – Importo del contratto

Il prezzo della fornitura / servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Tutti i corrispettivi indicati sono da intendersi al netto dell'IVA.

Il corrispettivo si considera comprensivo di tutti gli oneri (materiale didattico, trasporto, imballo, scarico, montaggio, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, ecc. quant'altro non espressamente citato ma necessario all'effettuazione del servizio come specificato nell'art. 2), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta.

Il soggetto aggiudicatario, come da Condizioni generali di Contratto e Capitolato Tecnico del Bando di Abilitazione della Categoria merceologica di riferimento, assume a proprio carico l'imposta di bollo e di registro e tutti gli altri oneri tributari inerenti e conseguenti all'eventuale contratto, mentre l'iva sul corrispettivo, se dovuta è a carico della stazione appaltante.

2. *Aumento e diminuzione dell'importo del contratto* – il soggetto aggiudicatario è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il termine ultimo per la consegna, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento è individuato nel legale rappresentante dell'Istituzione scolastica.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Varianti contrattuali

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore a conclusione dell'attività di fornitura e previa consegna di apposita relazione nella quale dovranno essere riportati tutti i dati relativi al corso effettuato nonché copia informatica dei materiali consegnati ai partecipanti e includendo nella relazione i risultati dei test di valutazione e dei questionari di gradimento somministrati,

2. Il pagamento verrà effettuato all'appaltatore fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

3. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 17 – Subappalto

Non è ammesso data la natura della prestazione, al fine di garantire che venga svolta direttamente dall'operatore valutato nel corso della procedura di gara, per assicurare gli standard qualitativi e prestazionali richiesti al fine di agevolare nelle operazioni di consegna e ritiro gli utenti/beneficiari finali del servizio.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alla vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 21– Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Proprietà dei prodotti

1. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.
3. Le imprese offerenti devono, eventualmente, indicare in offerta con motivata e comprovata dichiarazione, se alcuni elementi dell'offerta sono coperti da segreti tecnici o commerciali.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. Per le "INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rinvia a quanto contenuto ai successivi artt. 31 - 32.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 è richiesta la costituzione di una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità che verranno indicate all'aggiudicatario dalla Stazione appaltante.
È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), e in alternativa optare ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari a 0,50%.
2. Ai sensi dell'art. 31 comma 2 L.P. n. 2/2016 non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 25 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. L'appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Amministrazione scolastica da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Amministrazione scolastica per danni derivanti dai vizi dei beni o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione, salvo il caso di comprovata forza maggiore, e qualora non sia stata concessa dalla stazione appaltante un'eventuale proroga, verrà applicata la penale pari al 0,1% dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche eseguite dalla stazione appaltante di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
 - g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - h) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;

i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

j) inosservanza degli obblighi di condotta di cui all'art. 35;

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 28 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 31 – Riservatezza

1. La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

2. E' onere del soggetto aggiudicatario segnalare e motivare nell'offerta o relativi allegati l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

Art. 32 - Tutela della privacy

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Tecnico Tecnologico "M. Buonarroti" (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Dirigente scolastico), via Brigata Acqui, 15 - 38122 Trento TN Cod. Fiscale: 01691830226 - Telefono: 0461/21.68.11 - Fax 0461/98.42.16 Email PEC: buonarroti@pec.provincia.tn.it - Email: istituto.tecnico@buonarroti.tn.it

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: Claudio Vian Via A. Rosmini, 112 38042 Baselga di Pinè (TN) Tel. 347/94.66.510 Email claudio@tbs-tecnologie.it Email PEC tbsolutions@arubapec.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

L'informativa completa sulle finalità e modalità del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 è disponibile sul sito dell'Istituzione Scolastica. <http://www.buonarroti.tn.it>

Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso TRENTINO DIGITALE S.P.A. gestore della piattaforma telematica MERCURIO, e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l'Interessato.

Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. Tutti gli operatori economici, dovranno sottoscrivere il patto di integrità allegato, pena l'esclusione della gara. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e risoluzione del contratto.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Contratto e al Capitolato Tecnico allegati al Bando di abilitazione della Categoria merceologica a cui fa riferimento il Metaprodotto indicato nella lettera di invito della RdO.
Si rinvia inoltre al DLgs.50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale
2. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.